

SENATO DELLA REPUBBLICA

È XVI LEGISLATURA È

N. 339

DISEGNO DI LEGGE

Iniziativa del senatore del senatore BERSELLI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2008

Nuove norme concernenti i veicoli di interesse
storico e collezionistico

Onorevoli Senatori. . Questo disegno di legge nasce da un approfondito lavoro svolto dalla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato, nel corso della XIV e della XV Legislatura, su disegni di legge di modifica del Codice della Strada mirati al riconoscimento e alla tutela dei veicoli storici. Rilevata la necessità di trovare una soluzione condivisa alla questione del riconoscimento delle associazioni di amatori dei veicoli storici e alla individuazione dei criteri per la classificazione di questi veicoli, la Commissione decise di svolgere, nell'ambito di un comitato ristretto appositamente costituito, l'esame di tali problematiche. Fu quindi elaborato un testo unificato che sintetizzava i diversi contenuti dei disegni di legge nn. 826, 2363, 2575 e 2963. A tale testo furono poi presentate numerose proposte emendative da parte di tutti i Gruppi parlamentari, sulle quali fu svolto un lavoro di sintesi che consentì l'approvazione di un disegno di legge che non fu poi esaminato dall'Assemblea a causa della fine della legislatura.

Nella XV legislatura si è ripartiti, sostanzialmente, da quel testo base a cui si sono aggiunti altri disegni di legge.

L'argomento è stato quindi nuovamente approfondito in un comitato ristretto che ha raggiunto una sintesi dei vari disegni di legge (atti Senato nn. 840, 1122, 1365 e 1389), approvando un testo unificato, poi approdato in Commissione dove furono presentati numerosi emendamenti, ma i lavori furono interrotti dalla conclusione anticipata della legislatura.

In questa sede riproponiamo il testo unificato approvato dal comitato ristretto, integrandolo con gli emendamenti che avevamo presentato in Commissione, nella speranza di aver raggiunto lo scopo che ci si era prefisso, cioè quello di dare un'organica e completa normativa ad una materia che interessa centinaia di migliaia di appassionati

ed innumerevoli artigiani che con il loro lavoro garantiscono la conservazione di un parco di veicoli che rappresenta uno straordinario patrimonio sportivo e culturale per il nostro Paese.

L'articolo 1 reca una corretta definizione terminologica dei riferimenti inseriti nel disegno di legge.

L'articolo 2 prevede una speciale disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico, prevedendo taluni parametri per la loro costituzione: un numero minimo di 60 club o scuderie associate, con almeno 100 soci iscritti, operanti in almeno 10 regioni italiane da almeno 3 anni, riconosciute dalla Federazione internazionale delle auto storiche o da parte della Federazione internazionale dell'automobilismo.

Secondo le nuove norme, le associazioni conservano i registri relativi alle caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri associati, mentre presso l'Amministrazione competente è istituito un apposito registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

L'articolo 3 definisce i veicoli di interesse storico e collezionistico che sono quelli di età non inferiore a 25 anni.

L'articolo 4 prevede un certificato di interesse storico e collezionistico per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 attestante, tra l'altro, la data di costruzione, la marca, le caratteristiche tecniche e quant'altro, nonché lo stato di corretta conservazione.

L'articolo 5 prevede disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica. È prevista, allo scopo, una Commissione composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che entro il 30 ottobre di ogni anno predispone un elenco dei modelli dei veicoli i quali, individuati per marca e ramo di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica. La Commissione ha, altresì, il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i 20 e i 25 anni di cui va promossa ed incentivata la conservazione.

Tali veicoli di futuro interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private.

L'articolo 6 prevede specifiche responsabilità delle associazioni circa la veridicità delle dichiarazioni da esse rese con il certificato di interesse storico e collezionistico, con le relative sanzioni di carattere amministrativo che possono giungere fino alla cancellazione delle associazioni dal registro dell'Amministrazione.

L'articolo 7 prevede specifici obblighi di informazione delle associazioni, di vigilanza e di controllo.

L'articolo 8 disciplina l'immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica.

L'articolo 9 disciplina le condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada, prevedendo tra l'altro che per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione sia disposta ogni 4 anni e che i veicoli medesimi siano sottoposti ai controlli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e secondo le modalità nelle stesse stabilite.

L'articolo 10 interviene sul decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e sul relativo regolamento attuativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, alla luce delle modifiche apportate dal presente disegno di legge.

L'articolo 11 rinvia ad un regolamento le disposizioni applicative del presente disegno di legge.

L'articolo 12 prevede disposizioni in materia di tasse automobilistiche, specificando che la proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva.

L'articolo 13, in via transitoria, prevede che i veicoli già iscritti all'entrata in vigore della presente legge, in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del codice della strada conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.

Si prevede, altresì, che le disposizioni della presente legge si applicano per i primi due anni dalla data della sua entrata in vigore anche ai veicoli già definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera a), che prima di tale data, già in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quei veicoli che maturino il possesso dei requisiti della presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempre che per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta la iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1.

L'articolo 14, infine, disciplina l'entrata in vigore della presente legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

- a) veicolo di interesse storico e collezionistico: un autoveicolo ovvero un motociclo, un triciclo o un quadriciclo, quali definiti rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) e paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento e del Consiglio del 18 marzo 2002, ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) associazione: un'associazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, o avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, e costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- c) certificato: il certificato del requisito di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4;
- d) Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i

trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti;

e) autorità competente: Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. Direzione generale della Motorizzazione;

f) registro dell'associazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 5;

g) registro dell'Amministrazione: il registro di cui all'articolo 2, comma 6.

Art. 2.

(Disciplina delle associazioni di amatori dei veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. La presente legge favorisce la possibilità di costituire libere associazioni amatoriali di collezionisti di veicoli di interesse storico e collezionistico, fondate su base volontaria e senza vincolo di esclusiva, per le quali è prevista la registrazione.

2. Gli statuti e le clausole associative delle associazioni di cui al comma 1 garantiscono la trasparenza dell'attività e degli assetti associativi, la dialettica democratica tra gli associati e l'osservanza delle finalità associative.

3. Sono associazioni riconosciute i seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.

4. La costituzione di nuove associazioni è subordinata ai seguenti requisiti:

- a) riunire non meno di sessanta club o scuderie, ciascuno dei quali con almeno cento soci iscritti;
- b) presenza e operatività in non meno di dieci regioni italiane e da almeno tre anni nell'ambito delle attività a sostegno e tutela degli interessi generali della motorizzazione storica italiana, del collezionismo di veicoli con più di venti anni di età e comunque con caratteristiche di specialità ed originalità, della valorizzazione dell'importanza culturale, storica e sociale, e della promozione della conservazione e recupero di tali veicoli;
- c) riconoscimento da parte della Federazione internazionale dei veicoli di interesse storico e collezionistico o da parte della Federazione Internazionale dell'Automobilismo (FIA).

5. Le associazioni conservano presso la propria sede sociale i registri attestanti le caratteristiche tecniche e storiche dei veicoli posseduti dai propri soci o dai richiedenti ai quali hanno rilasciato la certificazione di cui all'articolo 4.

6. Presso l'Amministrazione competente è istituito un registro al quale le associazioni devono essere iscritte.

Art. 3.

(Definizione di veicoli di interesse storico e collezionistico)

1. È considerato veicolo di interesse storico e collezionistico qualsiasi autoveicolo, motociclo, triciclo o quadriciclo di età non inferiore a venticinque anni, conservato in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette che, già inserito nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 2, sia stato dichiarato e certificato ai sensi dell'articolo 4 da una delle

associazioni, iscritte nel registro dell'Amministrazione.

Art. 4.

(Certificato di interesse storico e collezionistico)

1. Le associazioni rilasciano, su richiesta ed a spesa dei proprietari, e senza alcun obbligo di iscrizione alle associazioni medesime, per i veicoli in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, un certificato di interesse storico e collezionistico che attesta, tra l'altro, la data di costruzione, la marca e modello del veicolo, le caratteristiche tecniche, con specifica indicazione di tutte quelle utili per la verifica di idoneità alla circolazione, la sussistenza ed elencazione delle originarie caratteristiche di fabbricazione, nonché specifica indicazione di quelle modificate o da modificarsi, la sussistenza ed elencazione delle modifiche o sostituzioni apportate al veicolo medesimo ed ogni eventuale ulteriore annotazione che valga a significare la rilevanza dello stesso sotto un profilo di valutazione storico-collezionistica.

2. Lo stato di corretta conservazione del veicolo, con eventuale riferimento al numero degli anni trascorsi dalla data di cancellazione dal Pubblico registro automobilistico (PRA), alla causa della cancellazione medesima, al luogo di conservazione del veicolo ovvero il luogo di rinvenimento dello stesso ed alle modalità di conservazione è comprovato da certificazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal richiedente l'iscrizione del veicolo nel registro dell'associazione, allegando documentazione almeno fotografica del veicolo nello stato precedente e successivo alla realizzazione di lavori di manutenzione.

Art. 5.

(Disposizioni per incoraggiare la tutela e la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. Le associazioni pongono in essere ogni iniziativa per incoraggiare la conservazione del patrimonio costituito dai veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, presso il Dipartimento per i trasporti terrestri, personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti, una Commissione, composta da rappresentanti dell'Amministrazione competente, delle associazioni e delle case costruttrici italiane o estere iscritte alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative che, entro il 30 ottobre di ogni anno, predispongono un elenco dei modelli di veicoli i quali, individuati per marca ed anno di produzione, risultino di presumibile rilevanza storica e collezionistica, per ragioni motivate e secondo criteri oggettivi basati anche sul numero di veicoli ancora circolanti in rapporto al totale dei veicoli immatricolati.

3. La Commissione di cui al comma 2 ha altresì il compito di individuare i veicoli di età compresa tra i venti ed i venticinque anni, di cui va promossa ed incentivata la conservazione. Tali veicoli di futuro

interesse storico e collezionistico, così individuati, possono su istanza di parte essere radiati dal PRA per essere destinati alla conservazione in aree private, da indicarsi all'atto della radiazione, ai fini del controllo da parte delle amministrazioni comunali della non circolazione del veicolo nonché della verifica che gli stessi siano conservati in maniera appropriata e rispettosa dell'ambiente e in condizioni storicamente corrette.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'economia, sono disciplinate le procedure di radiazione dei veicoli per la conservazione in aree private, ai sensi del comma 3, nonché le forme di controllo e verifica della corretta conservazione dei veicoli stessi e per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Art. 6.

(Responsabilità delle associazioni e garanzia)

1. Le associazioni sono responsabili della veridicità delle dichiarazioni rese con il certificato di interesse storico e collezionistico.

2. Qualora risulti iscritto ad un registro dell'associazione un veicolo certificato come di interesse storico e collezionistico in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, il suddetto veicolo decade con effetto immediato dai benefici di legge previsti dall'articolo 12 e l'autorità competente ordina all'associazione la cancellazione dal relativo registro.

3. L'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 5.000. Tale sanzione è raddoppiata nell'ipotesi di reiterazione della condotta nel triennio. Nell'ipotesi di ulteriore reiterazione nei tre anni dall'ultimo episodio, l'associazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 ad euro 15.000 e con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dall'attività di certificazione di cui all'articolo 4 per un periodo da uno a sei mesi. L'associazione che reitera, nei successivi tre anni, per la quarta volta tale condotta, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000, e con la pena amministrativa accessoria della cancellazione dal registro dell'Amministrazione.

4. In ogni caso l'associazione che certifica un veicolo di interesse storico e collezionistico, in carenza dei requisiti di cui all'articolo 3, è responsabile della reintegrazione all'erario delle minori somme corrisposte per il periodo in cui il veicolo certificato è stato illegittimamente iscritto nel registro dell'associazione stessa, comprensive degli interessi legali, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo, ove ne sia stato dimostrato il dolo.

5. Per le finalità di cui ai commi 3 e 4, l'autorità competente comunica all'Agenzia delle entrate, territorialmente competente con riferimento alla sede dell'associazione che ha effettuato la falsa

certificazione, la denominazione o la ragione sociale dell'associazione stessa, il numero di telaio e di targa del veicolo illegittimamente certificato di interesse storico e collezionistico, il nominativo dell'ultimo proprietario dello stesso e, se del caso, di coloro che ne siano stati proprietari nel periodo ricompreso tra la data di iscrizione e quella di cancellazione nel registro dell'associazione, tali date e l'entità della sanzione amministrativa pecuniaria comminata all'associazione, eventualmente in solido con il proprietario del veicolo. L'Agenzia delle entrate provvede alla riscossione della somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, nonché delle minori somme versate all'Erario per il periodo intercorrente tra la data di iscrizione e quella di cancellazione dal citato registro dell'associazione.

6. Le sanzioni amministrative accessorie della sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico o della cancellazione dal registro dell'Amministrazione, previste dal comma 3, sono adottate con provvedimento motivato dell'autorità competente.

7. Le associazioni che con abuso di potere procedono alla cancellazione dal proprio registro di un veicolo ivi iscritto, sono responsabili ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile.

8. Ai fini dell'iscrizione nel registro dell'Amministrazione, le associazioni devono stipulare polizza assicurativa a garanzia del pagamento dell'eventuale sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 3, del reintegro delle maggiori somme eventualmente dovute all'Erario ai sensi del comma 4 ovvero della obbligazione pecuniaria nascente da fatto illecito per l'ipotesi di cui al comma 7.

Art. 7.

(Obblighi di informazione delle associazioni, vigilanza e controlli)

1. Le associazioni sono soggette agli obblighi di informazione all'autorità competente ed alla vigilanza ed ai controlli della stessa, secondo le disposizioni dei commi seguenti.

2. Le associazioni sono tenute a comunicare all'autorità competente l'iscrizione nel proprio registro di ogni veicolo, entro il termine di sessanta giorni dalla data di rilascio del relativo certificato di interesse storico e collezionistico.

3. Nello stesso termine, le associazioni inviano all'autorità competente copia dell'intera documentazione riguardante il veicolo certificato, corredata di ogni documento necessario o utile ai fini della iscrizione del veicolo stesso nel registro dell'associazione stessa.

4. Le associazioni comunicano all'autorità competente, entro il termine massimo di sessanta giorni, ogni variazione relativa alla propria composizione relativa a club o scuderie, nonché relativa al numero dei soci iscritti presso ciascuna di esse, alla propria presenza sul territorio delle regioni italiane, ed ogni altra notizia o variazione che incida sulla persistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, nonché ogni variazione inerente agli

statuti o alle clausole associative ai fini della valutazione della persistenza delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2.

5. Qualora venga meno uno dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero una delle condizioni di cui all'articolo 2, comma 2, l'autorità competente notifica all'associazione provvedimento di assegnazione di un termine di due mesi entro il quale la stessa deve dare comunicazione di aver provveduto alla reintegrazione dei requisiti e delle condizioni di legge. Decorso inutilmente tale tempo l'autorità competente notifica all'associazione il provvedimento di sospensione dall'attività di rilascio del certificato di interesse storico e collezionistico a tempo indeterminato.

6. L'associazione sospesa ai sensi del comma 5 comunica il ripristino dei requisiti minimi di cui all'articolo 2, comma 4, ovvero l'adozione di modifiche allo statuto o alle clausole associative che abbiano reintegrato le condizioni richieste dall'articolo 2, comma 2, all'autorità competente. Questa, qualora ritenga venute meno le ragioni del provvedimento di sospensione, nei quindici giorni successivi alla data della comunicazione, lo revoca.

7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 l'autorità competente ha accesso alla documentazione concernente l'organizzazione e l'attività delle associazioni, necessaria per il concreto esercizio dei compiti di sorveglianza, e può anche effettuare ispezioni.

8. L'autorità competente, quando ritiene che un'associazione non svolga le proprie funzioni con efficacia ed in modo soddisfacente o che sia venuta meno ad uno degli obblighi di informazione di cui ai commi 2, 3 e 4, ovvero verifichi che non ha provveduto alla cancellazione ordinata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, con provvedimento scritto e motivato contesta all'associazione stessa le eventuali irregolarità, assegnando un termine di due mesi per adempiere alla rimozione delle stesse. L'associazione può eventualmente nello stesso termine formulare proprie controdeduzioni, la cui presentazione sospende la decorrenza del termine ingiunto. L'autorità competente può eventualmente disporre ispezioni. L'autorità competente che ritiene non soddisfatte le proprie osservazioni procede ai sensi dell'articolo 6, commi 3, 5 e 6.

Art. 8.

(Immatricolazione dei veicoli di rilevanza storico-collezionistica)

1. L'immatricolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico è ammessa su presentazione del certificato di interesse storico e collezionistico di cui all'articolo 4, corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è ammessa la facoltà del richiedente, di poter ottenere, a proprie spese, targhe e carta di

circolazione conformi a quelle rilasciate al momento della prima immatricolazione, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti da quelli attuali rispondenti al modello comunitario. I veicoli provenienti dall'estero possono conservare le targhe d'origine. Tali veicoli devono essere muniti di una carta di circolazione che riporti il numero della targa originale rilasciata, con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 4, dagli Uffici della Motorizzazione Civile (UMC).

3. La descrizione di un veicolo in uno dei registri delle associazioni comporta il rilascio di una targa supplementare di identificazione recante la lettera «H» (*historicum*), da affiancare alla targa posteriore del veicolo. Al fine di consentire alle forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, tale targa supplementare, contraddistinta dalla lettera «H» (*historicum*), riporta gli estremi di immatricolazione e del certificato di attestazione di interesse storico e collezionistico rilasciato dalle associazioni.

4. Le associazioni producono le targhe e la carta di circolazione di cui al comma 2 e la targa di identificazione di cui al comma 3, con le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le competenze e le procedure per il rilascio delle targhe e della carta di circolazione, nonché le procedure per l'annotazione dei veicoli di cui al comma 1 nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

5. I veicoli di cui ai commi 1 e 2, devono essere iscritti al PRA entro il termine di sessanta giorni dalla data della immatricolazione o reimmatricolazione, su presentazione di idoneo titolo di proprietà e, limitatamente ai veicoli radiati d'ufficio, della ricevuta di versamento delle somme dovute a norma dell'articolo 18 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 9.

(Condizioni per la circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico su strada)

1. I veicoli di interesse storico e collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano le caratteristiche e i requisiti tecnici richiesti al momento della costruzione, salvo le modifiche effettuate in relazione alle esigenze della sicurezza della circolazione stradale. L'ammissibilità alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico che abbiano subito delle consistenti e documentate modifiche, ovvero che siano stati già iscritti al PRA e cancellati d'ufficio o a richiesta del precedente proprietario, ad esclusione dei veicoli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, è subordinata all'approvazione da parte degli UMC del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Dipartimento per i trasporti terrestri personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti. da effettuarsi secondo i

principi e le modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 11.

2. Per i veicoli di interesse storico e collezionistico la revisione viene disposta ogni quattro anni sulla base di specifici criteri individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tali veicoli sono sottoposti ai controlli previsti dalle norme in vigore all'epoca della prima immatricolazione e secondo le modalità nelle stesse stabilite.

3. Chiunque circola con un veicolo di interesse storico e collezionistico non conforme alle prescrizioni stabilite dal regolamento di cui al comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Art. 10.

(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 3, ultimo periodo, dopo le parole «all'articolo 60» sono aggiunte le seguenti: «o i veicoli di interesse storico e collezionistico»;

b) all'articolo 47, comma 1, dopo la lettera «m)» è aggiunta la seguente: «m-bis) veicoli di interesse storico e collezionistico»;

c) all'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nella rubrica le parole «e di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

2) al comma 1 le parole «, nonché i motocicli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico» sono soppresse;

3) i commi 4 e 5 sono abrogati;

4) al comma 6 le parole «, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento,» sono soppresse.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 215 è abrogato;

b) nell'appendice V. articolo 227 al titolo III, lettera F), il capoverso «lettera b)» è soppresso.

Art. 11.

(Regolamento di esecuzione)

1. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni applicative della presente legge. Sono in particolare definite la natura e l'entità delle modifiche o sostituzioni ammissibili sui veicoli di interesse storico e collezionistico, nonché le procedure per la verifica dell'idoneità alla circolazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico alla circolazione su strada ed i relativi costi.

2. Con il medesimo regolamento sono stabiliti altresì caratteristiche e i requisiti tecnici che devono

possedere i veicoli costruiti anteriormente al 1959, ai fini dell'ammissione alla circolazione sulle strade.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

1. Ai veicoli di interesse storico e collezionistico, come definiti dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

2. All'articolo 63, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, dopo le parole «comma 2» sono inserite le seguenti: «, lettere a) e b),».

3. I veicoli di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono quelli di cui all'elenco previsto dall'articolo 5, comma 2, della presente legge.

4. La proprietà di un veicolo di interesse storico e collezionistico non costituisce elemento indicativo di capacità contributiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Gli autoveicoli ovvero i motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), gi à iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, conservano lo status di veicoli di interesse storico e collezionistico.

2. Al fine di implementare i dati nell'Archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, i registri di cui al comma 1 comunicano all'Autorità competente, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i dati di cui all'articolo 7, comma 3, relativi ad autoveicoli, ovvero motocicli, tricicli o quadricicli, come definiti dall'articolo 1, lettera a), gi à iscritti presso di essi.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano, per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della medesima, anche agli autoveicoli ovvero ai motocicli, ai tricicli o quadricicli quali definiti dall'articolo 1, lettera a), che prima di tale data, gi à in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 215 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, non siano stati iscritti in uno dei registri di cui all'articolo 60, comma 4, ovvero a quegli autoveicoli ovvero motocicli, tricicli o quadricicli come definiti dall'articolo 1, lettera a), che maturino il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge successivamente alla suddetta data di entrata in vigore, sempreché per le citate categorie di veicoli sia stata richiesta la iscrizione ad uno dei registri di cui all'articolo 1, comprovata da apposita ricevuta rilasciata da tale registro. Per il medesimo periodo, ed alle stesse condizioni, a tali veicoli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12.

4. Il proprietario di un veicolo di cui al comma 3 che, allo scadere del termine di due anni ivi previsto, non abbia conseguito la iscrizione del veicolo medesimo in uno dei registri di cui all'articolo 1, decade da

ogni beneficio nel frattempo goduto ed è tenuto al pagamento delle maggiori somme che avrebbe dovuto corrispondere all'Erario per il periodo nel quale ha goduto senza titolo delle agevolazioni in materia di tasse automobilistiche, aumentate degli interessi legali.

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 3, comma 2, 9 e 10 entrano in vigore alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 11.